PAG.

PRIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 22 MARZO 1950

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

| MDICE | |
|---|---|
| PAG. | Disegno di legge (Discussione e approva- zione): |
| Bisegni di legge (Discussione e approvazione): Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 (n. 921) | Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (n. 918) |
| Rifornimento idrico delle isole minori (n. 938) | |
| PRESIDENTE | La seduta comincia alle 9,30. RUSSO CARLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato). |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): Morelli e Cappugi: Estensione al personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni (n. 892) | Discussione del disegno di legge: Erogazione da parte dello Stato delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149. (921). PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione da parte dello Stato delle anticipazioni |

recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, numero 149.

Invito l'onorevole relatore a riferire sul disegno di legge.

DONATINI, Relatore. Il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame, e che è stato presentato dal ministro dell'interno, di concerto con il ministro delle finanze e con il ministro del tesoro, risponde ad una inderogabile esigenza delle Amministrazioni provinciali e comunali. Noi sappiamo che le provincie ed i comuni, e le provincie ancor più dei comuni, si trovano in una situazione veramente disagnata, tanto che spesso non possono neppure provvedere a quelle che sono le spese obbligatorie, cioè le spese di stretta amministrazione; né tanto meno si può parlare di spese facoltative, le quali ormai sono state rese impossibili per le esigenze del bilancio.

Ora, le provincie, avendo il bilancio in queste disagiate condizioni, non sono state in grado di provvedere al rimborso delle anticipazioni avute dallo Stato, per adeguare il trattamento dei loro dipendenti a quello dei dipendenti dello Stato.

Noi sappiamo che, con varî decreti, dell'agosto 1947 e del novembre 1947, si dava facoltà alle Amministrazioni provinciali e comunali di adeguare il trattamento economico dei loro dipendenti a quello dei dipendenti statali; e poiché fin d'allora i bilanci delle provincie e dei comuni erano deficitari, si concessero da parte dello Stato delle anticipazioni per provvedere a questi nuovi oneri.

Queste anticipazioni avrebbero dovuto essere rimborsate nella misura di un sesto ogni bimestre, e per intero entro un anno. Successivamente, con il decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17, concernente sempre il rimborso di queste anticipazioni, fu concessa una dilazione di tre anni, cioè si stabilì che le anticipazioni dovessero essere rimborsate nella misura di un diciottesimo, in rate bimestrali. Malgrado quest'ultima facilitazione, le Amministrazioni provinciali e comunali si sono trovate spesso nella impossibilità di far fronte a questi rimborsi, ed è per queste ragioni che il Governo, in attesa della radicale sistemazione finanziaria di quelle Amministrazioni, ha presentato questo disegno di legge, al fine di dar modo alle provincie e ai comuni di ritardare il rimborso, almeno delle ultime anticipazioni.

Nell'articolo 1, infatti, nel penultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1949,

n. 149, alle parole « da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947 », sono sostituite le seguenti: « da recuperare in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalità da stabilire con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, ecc. »; e alle parole « previa autorizzazione del ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro », sono sostituite le seguenti: « previa autorizzazione dei competenti organi di tutela ».

Inoltre, per una più sollecita attuazione delle indicate provvidenze si è inserito nel disegno di legge una norma, analoga a quella già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17, per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento a favore delle prefetture, in deroga ai limiti fissati dall'articolo 56 della legge 18 novembre 1923.

Per le ragioni esposte, invito gli onorevoli colleghi a voler approvare il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Domando all'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno se è in grado di darci ragguagli circa l'ammontare delle anticipazioni fatte dal Ministero dell'interno alle provincie ed ai comuni.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Per poter dare una risposta precisa, sarebbe necessario fare in proposito delle indagini, ma grosso modo io credo che tali anticipazioni non superino i 3-4 miliardi.

NUMEROSO. Ho formulato questa domanda per trarne la conclusione se sarebbe stato possibile allo Stato dare un colpo di spugna su queste anticipazioni.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Arriviamo al 1951 e poi si vedrà.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Nel penultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, alle parole: « da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947 », sono sostituite le seguenti: « da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalità da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, analoghe a quelle contenute nei decreti interministeriali 30 novembre 1947 e 16 dicembre 1948,

pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 136 del 14 giugno 1948 e n. 44 del 23 febbraio 1949 », ed alle parole: « previa autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro », sono sostituite le seguenti: « previa autorizzazione dei competenti organi di tutela ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Segue l'articolo 2:

« Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17 ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Rifornimento idrico delle isole minori. (938).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Rifornimento idrico delle Isole minori.

Invito l'onorevole Riva a riferire sul disegno di legge.

RIVA, Relatore. Il disegno di legge presentato al nostro esame dal Presidente del consiglio dei ministri e dal ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro della difesa, concerne il rifornimento idrico delle isole minori, le quali sono precisamente: le Isole Pontine; le Isole Tremiti; le Isole Partenopee; le Isole Asinara; le Isole Eolie; l'Isola di Ustica. Come tutti sanno, l'ap provvigionamento idrico di queste isole deve essere fatto a mezzo di navi-cisterna, perché le isole, essendo di origine vulcanica, non hanno possibilità di rifornimento in loco, malgrado le ricerche di sorgenti che sono state fatte. L'approvvigionamento idrico potrebbe essere fatto anche con acqua piovana, ma noi sappiamo che l'acqua deve contenere i necessari salı, altrimenti si provocherebbe una deficiente alimentazione delle persone, quindi è necessario l'approvvigionamento idrico con mezzi motorizzati. Fino al 1936 questo approvvigionamento fu gestito dal Ministero della marina a mezzo di navi-cisterna, ma dopo la stipulazione del Trattato di pace, il Ministero della difesa (Marina) si è trovato nella impossibilità di continuarlo, sia per mancanza

di mezzi, sia perché le navi-cisterna a disposizione, nei limiti consentiti dal Trattato di pace stesso, dovevano essere adibite ad altri usi.

Di conseguenza, da parte dei varî Ministeri interessati nella questione, si esaminò, nel gennaio 1946, la possibilità di affidare l'approvvigionamento ad una società di navigazione sovvenzionata. Si prospettò anche l'eventualità di affidarne l'incarico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ente che, per la sua particolare natura, sembrava il più adatto ad esplicare tale compito.

Senonché, le trattative con le società di navigazione, per quanto lunghe e pazienti, non portarono a conclusioni perché le società stesse non intendevano impegnarsi al rifornimento completo delle isole e, inoltre, esigevano una sovvenzione eccessiva. Da parte sua l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, per accollarsi tale incarico, avrebbe dovuto provvedere a spese notevolissime per rifornirsi di navi-cisterna e di tutta l'attrezzatura necessaria per il servizio. Per cui anche questa possibilità venne scartata per l'eccessivo onere che essa imponeva allo Stato.

Si pensò allora di tornare al Ministero della difesa (Marina) adottando i necessari provvedimenti per mettere in grado questo Dicastero di ottemperare con regolarità ed assiduità al servizio. Si pensò di rifornire il Ministero della difesa stesso di tre navi-cisterna acquistate dall'A.R.A.R. per una spesa di 90 milioni e si pensò di fare riparare altre navi da destinare al servizio stesso per una spesa di 376 milioni.

La gestione faceva prevedere, a sua volta, una spesa di 377 milioni e l'onere complessivo si presentava, in ogni modo, inferiore a quello che si era previsto nelle trattative con le Società di navigazione e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Da parte sua, il Ministero della difesa accettò di assumere l'incarico del rifornimento idrico alle isole minori, sia pure con la condizione che fosse messo in grado, con i provvedimenti suddetti, di adempiervi.

È da notare però che il comune di Lampedusa e Linosa aveva un proprio acquedotto che è andato distrutto durante la guerra. Esso ha provveduto alla ricostruzione, ma la gestione è quanto mai onerosa essendo necessario usare autopompe con l'impiego di grande quantità di carburante e di personale. Di conseguenza, il comune ha presentato domanda ai Ministeri competenti e questi si sono dichiarati disposti ad assumersi la spesa — ammontante a lire 1.632.000 — che il comune

non è in grado di sopportare. Tale spesa (che è, in ogni modo, senz'altro inferiore a quella che necessariamente si sarebbe dovuto affrontare estendendo i servizi di approvvigionamento anche a quell'isola) è compresa nella cifra di 377 milioni che ho poc'anzi citata.

In questo modo tutte le isole minori usufruiranno di un servizio idrico regolare e conforme a tutte le norme igienico-sanitarie, relativamente alle quali la vigilanza sarebbe naturalmente affidata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

La spesa relativa graverebbe sull'esercizio 1949-50 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità in ragione di 34 milioni e sullo stesso esercizio del Ministero dell'interno in ragione di 37 milioni. Da parte sua il Ministero della marina si accollerà le spese per l'acquisto e la riparazione delle navi-cisterna. Tali mezzi, infatti, resteranno di sua piena proprietà.

Allo scopo di alleggerire questo onere gravante sullo Stato, si è deciso di sottoporre i comuni interessati ad un onere che potrà essere fissato dal Ministero degli interni in relazione alle loro possibilità.

Faccio notare da ultimo che questo disegno di legge ha avuto l'approvazione di tutti i Dicasteri interessati, cioè il Ministero della difesa (Marina), il Ministero degli interni, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e il Ministero del tesoro, il quale ha provveduto all'accertamento delle entrate necessarie per la copertura della spesa.

A sua volta, la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge, suggerendo una modifica all'articolo 6 sulla quale ci intratterremo in sede di esame dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori indicate nell'allegato A (1) è a carico dello Stato.

(1) Allegato A.

ISOLE MINORI IL CUI RIFORNIMENTO IDRICO È A CARICO DELLO STATO

PROVINCIA DI LATINA. — Isole Pontine: Ventotene, Ponza e Santo Stefano.

PROVINCIA DI FOGGIA. — Isole Tremiti: Tremiti e San Domino.

La gestione relativa è devoluta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; la provvista ed il trasporto dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa – Servizi per la Marina militare.

Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese per il rifornimento idrico dei centri di raccolta amministrati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che i singoli comuni interessati devono versare annualmente per il godimento del servizio.

Al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo annuo per il funzionamento dell'acquedotto locale.

Lo pongo in votazione, insieme con l'Allegato.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate e seguenti spese:

1º) lire 90.000.000 per l'acquisto presso l'A. R. A. R. di tre navi cisterna:

2º) lire 376.000.000 per la riparazione delle navi cisterna da adibire al servizio;

3º) lire 377.000.000 per la gestione del servizio, ivi comprese lire 1.632.000 per contributo al comune di Linosa e Lampedusa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 3:

« Le somme di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Servizi per la Marina militare).

« La somma di cui al numero 3 del precedente articolo graverà per lire 340.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro – Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato

Provincia di Sassari. — Isole Asinara.

Provincia da Napoli. — Isole Partenopee: Capri, Casamicciola, Forio d'Ischia, Serrara Fontana e Procida.

Provincia di Messina. — Isole Eolie: Lipari e Santa Margherita Solina, Centro di raccolta di Lipari.

Provincia di Palermo. — Isola di Ustica: e Centro di raccolta di Ustica.

per l'igiene e la sanità pubblica) – e per lire 37.000.000 sul bilancio del Ministero dell'interno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Il costo dell'acqua è rimborsato a parte sugli appositi fondi stanziati nei bilanci del Ministero del tesoro – Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) – e del Ministero dell'interno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 5:

« Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verrà provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro – Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'Igiene e la sanità pubblica) – e del Ministero dell'interno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma 4º della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, per il corrente esercizio, vengono destinate, per il predetto importo complessivo di lire 843.000.000, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento) ».

RIVA, *Relatore*. La Commissione finanze e tesoro propone la sostituzione dell'articolo con il seguente:

« Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio vengono destinati, per il predetto importo complessivo di lire 843 milioni, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni agli stati di previsione delle entrate, a quelli delle spese di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento) ».

Come gli onorevoli colleghi possono rilevare, si tratta di un emendamento riguardante la forma e non la sostanza dell'articolo. Io, pertanto, non ho difficoltà a farlo mio.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Accetto l'emendamento proposto dalla IV Commissione e fatto proprio dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo emendato, fatto proprio dal relatore.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Morelli e Cappugi: Estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni. (892).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge Morelli e Cappugi: Estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni.

In assenza dell'onorevole Molinaroli, la relazione sarà svolta dall'onorevole Lucifredi.

LUCIFREDI, Relatore. Come i colleghi ricorderanno, di questa proposta di legge la nostra Commissione si è già occupata in sede referente. La proposta stessa tende a sodisfare ad una esigenza molto sentita dai dipendenti dagli Enti locali. Senonché, nella discussione che facemmo in sede referente sono emerse alcune esigenze di cui allora decidemmo di tener conto e di cui, conseguentemente, dovremo tener conto anche ora.

La prima esigenza prospettata è quella di estendere la disposizione anche ai segretari comunali e provinciali i quali, come è noto, si trovano in una situazione particolare, a mezza strada tra la categoria degli impiegati dello Stato e quella degli impiegati degli Enti locali.

Un'altra esigenza che ci prospettammo fu quella di tener conto dell'aggravio che agli Enti locali deriva dalla applicazione di queste disposizioni. A questo proposito, dopo una lunga discussione che risulta dai verbali che ho sottomano e dei quali eventualmente i colleghi possono prendere visione, la Commissione accettò alcuni emendamenti da me proposti, tendenti essenzialmente a rendere facoltativa, da parte dei comuni e delle pro-

vincie, l'accettazione delle domande dei propri dipendenti di usufruire di questa legge ed, inoltre, a vincolare per un periodo di un quinquennio i comuni e le provincie stesse a tener vacanti un numero di posti di ruolo pari alla metà dei posti occupati da coloro che venivano collocati a riposo. Se, per esempio, 10 impiegati di un certo comune chiedono di essere collocati a riposo in base a questa legge, l'Amministrazione comunale può anche non accogliere le domande, e, in caso di accoglimento, è tenuta a mantenere vacanti per un quinquennio cinque posti.

L'obiettivo che si vuole raggiungere con questi emendamenti è intuibile: con il primo si fa sì che l'Amministrazione comunale possa rifiutarsi di mettere in pensione un dipendente eventualmente ritenuto indispensabile; con il secondo si determina un certo risparmio che coprirà, almeno in parte, l'aggravio derivante al comune con l'anticipato collocamento a riposo dei propri dipendenti.

Un'ultima osservazione fatta su questo disegno di legge in sede referente riguarda i rapporti con gli Istituti di previdenza che nascono da questo anticipato collocamento a riposo. Si decise allora di proporre un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« I dipendenti ammessi al collocamento a riposo e le relative amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti di previdenza le quote di contributo rispettivamente dovute per il quinquennio. Il versamento di tali quote da parte degli enti costituisce spesa obbligatoria ».

Come i colleghi ricorderanno, quando discutemmo questa legge in sede referente, incaricammo il collega Molinaroli di provvedere alla stesura del testo tenendo conto delle nostre osservazioni per rimetterlo poi alla Commissione per la votazione. Ora l'articolo 1 comprenderebbe la disposizione circa l'estensione delle norme degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, ai segretari comunali e provinciali. L'articolo 2 fu invece redatto nella seguente formulazione:

« Gli enti locali territoriali e istituzionali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni di cui all'articolo 1. Gli enti che deliberano tale estensione devono lasciare vacanti per un quinquennio un numero di posti di ruolo pari alla metà dei dipendenti che usufruiscono del beneficio. È in facoltà degli enti che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma di accogliere o meno, in relazione alle esigenze dei propri

servizi, le singole domande di anticipato collocamento a riposo ».

A chiarimento di guesto testo, preciso che intendimento della Commissione, interpretato dall'onorevole Molinaroli nella stesura, fu questo: gli enti locali devono prendere, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno degli impiegati desiderosi di usufruire del beneficio in parola, la deliberazione di estendere ad essi la disposizione della legge n. 262. Successivamente gli impiegati potranno fare la domanda al Consiglio comunale o provinciale. Questa tesi era prevalsa nella discussione, ricordo per l'esattezza, contro la mia personale opinione dalla quale, tuttavia, recedo ben volentieri. Resta sempre salvo, ad ogni modo, la facoltà del Consiglio comunale di respingere la richiesta di un impiegato ritenuto indispensabile per l'andamento del servizio.

Il terzo articolo della legge è quello che ho già enunciato e che riguarda i rapporti con gli istituti di previdenza. Il quarto, infine, stabilisce i termini e risulterebbe così formulato:

« La deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 2 può essere adottata dagli enti ivi previsti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande dei dipendenti di tali enti, per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di tre mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al primo comma. L'amministrazione deve deliberare su tali domande entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Se ben ricordo, nella riunione in sede referente, accennammo anche alla possibilità di estendere il beneficio al personale avventizio. Gradirei sapere dall'onorevole relatore la ragione per cui nella proposta di legge non ricorre questo particolare.

LI'CIFREDI, Relatore. La proposta fu fatta effettivamente dal collega Turchi. L'onorevole Molinaroli; come relatore, si mostrò perplesso in un primo tempo e successivamente si oppose decisamente. L'onorevole Turchi, infine, non insisté essendo d'accordo sul fatto che la questione sarà ripresa dalla Commissione nell'esame delle leggi sui miglioramenti ai dipendenti degli enti locali.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. L'unica osservazione che ho da muovere a questo nuovo testo della proposta di

legge riguarda la preventiva deliberazione che deve essere adottata dal Consiglio comunale o regionale. Mi pare che questa sia una procedura un poi troppo macchinosa. Siccome, poi, io non ero presente alla discussione in sede referente, nemmeno mi posso rendere conto con esattezza della utilità della procedura stessa. Che il consiglio comunale debba prendere una prima deliberazione e successivamente deliberare ancora in base alle domande presentate, francamente mi sembra inutile.

Pregherei inoltre la Commissione di tener presente la eventualità — tutt'altro che rara, specialmente nei piccoli comuni — che un solo dipendente usufruisca di questi beneficî. In questo caso il comune è dispensato dal tenere posti vacanti nei ruoli o ne deve tenere vacante uno?

RUSSO CARLO. Mi permetto rispondere alla prima osservazione dell'onorevole sottosegretario, anche perché, in sede referente, io fui fra i sostenitori della delibera preventiva. Con questo, onorevole sottosegretario, si voleva, in un certo senso, richiamare i consigli comunali sulla opportunità di operare uno sfollamento fra il proprio personale in caso di eccedenza. Ci era parso un criterio opportuno, appunto, per limitare il provvedimento ai comuni che hanno personale in esuberanza.

In altre parole, i comuni dovrebbero compiere preventivamente una valutazione per stabilire il criterio generale, indipendentemente dal fatto che nell'amministrazione esistano o meno impiegati desiderosi di andare in pensione. È naturale che, anche in questo caso, il consiglio abbia poi facoltà di esaminare caso per caso prima di licenziare un dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1, nel testo concordato, fatto proprio dal relatore, è così formulato:

« Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, richiamate in vigore e modificate con la legge 12 luglio 1949, n. 386, sono applicabili ai segretari comunali e provinciali ».

NUMEROSO. Avrei ritenuto opportuno escludere la procedura della deliberazione di carattere preventivo, ma poiché si è già deciso in questo senso in sede referente, non è il caso di tornarci sopra. Per quanto poi riguarda i posti rimasti vacanti, agli effetti delle spese, mi sembra opportuno aggiungere

una modifica nel senso che i posti che possono rimanere vacanti riguardano anche quelli del grado iniziale di ciascuna carriera o gruppo.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. È esatto.

RUSSO CARLO. Riterrei opportuno stabilire un termine per la presentazione delle domande da parte dei segretari comunali e provinciali e propongo, pertanto, di aggiungere il seguente comma all'articolo 1:

« Le relative domande dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

LUCIFREDI, Relatore. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la sostanza dell'emendamento presentato dall'onorevole Russo all'articolo 1, aggiungendo un termine per la presentazione delle domande da parte dei segretari comunali e provinciali. Vorrei. invece, insistere, per quanto concerne l'articolo 2, sulla deliberazione preventiva, la quale mi sembra giustificata dal fatto che noi non stiamo facendo una legge che vada ad esclusivo beneficio dei dipendenti comunali e provinciali, perché spesso di queste provvidenze si giovano gli impiegati peggiori, ma una legge che ha lo scopo di alleggerire il disagio delle Amministrazioni provinciali e comunali.

NUMEROSO. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, io non insisto sulla modifica proposta, ma desidero che risulti dal verbale che i posti vacanti possono essere lasciati a qualsiasi grado o gruppo della carriera.

LUCIFREDI, *Relatore*. Aderisco, e confermo questa interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo i così come è stato proposto dal relatore e con l'emendamento aggiuntivo Russo Carlo, accettato dal relatore medesimo:

- « Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, richiamate in vigore e modificate con la legge 12 luglio 1949, n. 386, sono applicabili ai segretari comunali e provinciali.
- « Le relative domande dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Segue l'articolo 2, che, secondo il testo concordato, fatto proprio dal relatore, è così formulato:

« Gli enti locali territoriali e istituzionali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni di cui all'articolo 1.

Gli Enti che deliberano tale estensione debbono lasciare vacanti per un quinquennio un numero di posti di ruolo pari alla metà dei dipendenti che usufruiranno del beneficio. Qualora un solo dipendente usufruisca del beneficio, deve essere lasciato vacante un posto.

« È in facoltà degli Enti, che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, accogliere o meno, in relazione alle esigenze dei propri servizi, le singole domande di anticipato collocamento a riposo ».

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Naturalmente, per Enti istituzionali si intendono anche le opere pie.

PRESIDENTE. Certamente. Pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 3:

« I dipendenti ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti di previdenza le quote di contributo rispettivamente dovute per il quinquennio.

« Il versamento di tali quote da parte degli Enti costituisce spesa obbligatoria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 4:

« La deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 2 può essere adottata dagli Enti ivi previsti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

« Le domande dei dipendenti di tali Enti per essere ammessi ad usufruire dei beneficî loro concessi dovranno essere presentate nel termine di tre mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al primo comma.

« L'amministrazione deve deliberare su tali domande entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Segue l'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (918).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

Il disegno di legge è stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Invito il relatore, onorevole Angelucci Ni-

cola, a riferire sul disegno di legge.

ANGELUCCI NICOLA, Relatore. Ritengo che questo disegno di legge non abbia bisogno di una lunga esposizione: esso si raccomanda da sé all'approvazione della Commissione. L'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, eretta in ente morale con regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, ed avente per fini principali la istituzione e la gestione di scuole materne nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia, non ha rendite proprie e, pertanto, fin dall'inizio del suo funzionamento è stata sussidiata dallo Stato. Essa ha ricevuto contributi dal Ministero del tesoro, da quello della pubblica istruzione, e sovvenzioni varie come quelle del Ministero dell'interno, della fondazione « Carnegie », delle ferrovic dello Stato, della Banca d'Italia. Questi ultimi contributi però, sebbene concessi in misura modesta, sono stati ora soppressi e restano all'Ente solo quelli del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero del tesoro ha concesso annualmente un contributo ordinario di lire 900 mila, intervenendo alla fine di ogni anno per il pareggio del bilancio, mediante la concessione di un contributo integrativo, variabile dai 3 ai 4 milioni. Nell'anno 1945-46, in aggiunta al contributo ordinario di lire 900 mila, è stato concesso un contributo straordinario di lire 8 milioni e 500 mila.

Nell'esercizio 1946-47 è stato concesso un contributo straordinario di lire 21 milioni e nell'esercizio 1947-48 il contributo ordinario è stato elevato a 24 milioni, ed è stato, altresì, concesso un contributo straordinario di lire 96 milioni, il quale consentì il funzionamento di 260 scuole materne.

Il Ministero del tesoro, riconosciuta la necessità di assicurare all'istituzione i mezzi occorrenti per il raggiungimento per le finalità culturali ed assistenziali che essa persegue, consentiva, anche per l'esercizio 1948-49, ad integrare lo stanziamento normale di bilancio.

Proponeva, però, per il detto esercizio, di soprassedere alla istituzione di nuove scuole, lasciando in funzione le 250 scuole esistenti, e quindi riducendo a lire 70 milioni il contributo straordinario.

Il disegno di legge riguardante la concessione di detto contributo di lire 70 milioni è stato approvato dal Senato nella seduta del 24 novembre 1949.

Alla copertura della spesa viene provveduto con le entrate previste dal 9º provvedimento di variazione di bilancio approvato con legge 8 ottobre 1949, n. 731.

L'Amministrazione dell'O.N.A.I.R., allo scopo di non arrestare l'attività dell'Ente, ha dovuto finora ricorrere a prestiti e ad anticipazioni e pertanto ha urgente necessità di ottenere il contributo suddetto, e la situazione dell'Ente è così grave che la mancanza del contributo lo metterebbe in condizioni tali da dover chiudere le scuole.

Mi sembra che, per le ragioni esposte, la Commissione possa approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARTINO EDOARDO ANGELO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Faccio presente agli onorevoli colleghi che questa non è la prima volta che lo Stato concorre in certo qual modo ai bisogni di questi Enti. Infatti, ho qui, ad esempio, due Gazzette Ufficiali in cui sono indicate le seguenti leggi, con le quali lo Stato ha concesso contributi e precisamente: la legge 15 dicembre 1949, n. 964, relativa alla concessione di un contributo di tre milioni all'Associazione italiana alberghi della gioventù; e la legge 8 dicembre 1949, n. 1012, relativa alla concessione di contributi straordinari dello Stato per il funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Mi associo, dunque, al relatore, perché il disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE. Comunico che abbiamo già avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Per l'esercizio finanziario 1948-49 è concesso all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta un contributo straordinario di lire 70.000.000 ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 2:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel 9º provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 3:

« Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nel corso della presente seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

Morelli e Cappugi: « Estensione al personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni » (892):

(La Commissione approva).

e sui disegni di legge:

« Rifornimento idrico delle isole minori » (398):

(La Commissione approva).

« Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle amministrzioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglio-

ramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 » (921):

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » (918):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Arcangeli, Audisio, Carignani, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Fabriani, Laconi, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Melloni, Migliori, Negrari, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Resta, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI